Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 944 del 26 settembre 2024
Finanziamento dell'ordinanza commissariale 8 luglio 2024, n. 941 – Rimborso degli oneri per il personale aggiuntivo assunto con contratti a tempo determinato, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i. – Anno 2024

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle regioni indicate possano avvalersi dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei comuni ed ai Presidenti delle provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art.1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 e s.m.i., recante «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» ed in particolare l'art. 3-bis, commi 8° e 9°, con i quali sono state disposte le modalità per l'assunzione, con contratti di lavoro flessibile, di risorse aggiuntive di personale da destinare ai Comuni colpiti dal sisma ed individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1°, del citato d.l. n. 74/2012, per le strette finalità connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma.

Preso atto del fatto che, con legge 30 dicembre 2023, n. 213 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*», all'articolo 1, commi 410 e 426, è stato rispettivamente deciso che «*le disposizioni di cui all'articolo 3- bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applichino sino all'anno 2024 nel limite di spesa di 8,1 milioni di euro per l'anno 2024*» e che «*le risorse trasferite alle contabilità speciali dei Commissari straordinari ai sensi dei commi da 404 a 434 e destinate ad assunzioni a tempo determinato, siano rese indisponibili per nuove assunzioni a tempo determinato in misura corrispondente alle risorse utilizzate per la stabilizzazione effettuata ai sensi del primo periodo e restino a disposizione delle strutture commissariali nella medesima annualità per essere utilizzate per i processi di ricostruzione*».

Ricordato il d.p.c.m. 12 febbraio 2014 «*Riparto del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 per le annualità 2013 e 2014, in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74*», con il quale sono identificate le percentuali di riparto dei fondi tra i tre Commissari delegati alla ricostruzione post-sisma 2012, in base alla rispettiva competenza territoriale ed al danno complessivamente stimato.

Visto il d.p.c.m. 28 marzo 2024 con il quale sono puntualmente individuate le somme da assegnare al Ministero dell'Interno per essere poi erogate alle amministrazioni richiedenti l'accesso al fondo finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato, di cui al comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126, fra le quali sono presenti anche i Comuni di Gonzaga, Moglia, Quistello e San Giacomo delle Segnate, quali Enti ricompresi nei crateri del sisma del 2012.

Atteso che il suindicato d.p.c.m. 28 marzo 2024 riserva risorse, inerenti all'anno 2024, ai suddetti Comuni di Gonzaga, Moglia, Quistello e San Giacomo delle Segnate per complessivi € 139.999,99, che andranno quindi detratti dall'importo stanziato ai sensi del citato comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 213/2023.

Stabilito che, per il combinato disposto delle norme suindicate, spettano alla Regione Lombardia per le finalità di cui all'art. 3-bis, commi 8° e 9°, del decreto-legge n.95/2012 e s.m.i., per l'annualità 2024, complessivi € 542.700,00, dei quali solo € 402.700,01 effettivamente utilizzabili a tal fine.

Richiamata la propria precedente ordinanza 8 luglio 2024, n. 941, con la quale:

- si è preso atto dell'accordo intercorso tra i comuni interessati alla proroga dei contratti a tempo determinato ed a nuove risorse aggiuntive di personale, di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i.;
- sono stati fissati i limiti massimi di spesa riconoscibili per l'anno 2024 in favore dei singoli comuni per il rimborso degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici tecnici comunali per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012.

Dato atto del fatto che, con quietanza n.23 del 23 settembre 2024, la Banca d'Italia – Sezione di Milano ha comunicato l'effettivo accredito delle somme nella succitata contabilità speciale.

Ritenuto conseguentemente di poter procedere all'effettiva copertura finanziaria della più volte citata propria precedente ordinanza 8 luglio 2024, n. 941, nei modi, nei termini e con i limiti in essa indicati, confermando al contempo il riparto delle risorse stesse effettuato fra i diversi comuni e gruppi di comuni aderenti, come meglio fissati ai punti 2 e 3 dell'Ordinanza stessa.

Ritenuto, infine, di dover confermare l'incarico al Soggetto attuatore della gestione dei rimborsi, mediante raccolta, presso i singoli comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati e delle relative pezze giustificative di spesa, riferite alle remunerazioni lorde, al rateo di tredicesima ed agli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le risorse di personale aggiuntivo.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sui Fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n. 213/2023, capitolo 706;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di finanziare la spesa complessiva per l'anno 2024, necessaria per la remunerazione del personale integrativo assunto a tempo determinato dai Comuni in forza della propria precedente ordinanza 8 luglio 2024, n. 941, quantificata in complessivi € 402.700,01 (*quattrocentoduemilasettecento*/01), comprendenti il valore delle remunerazioni lorde del personale inquadrato oltre al rateo di tredicesima e compresi gli oneri previdenziali ed assistenziali, a valere sui Fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge n.213/2023, le cui risorse sono già state versate, a disposizione del Commissario delegato, sull'apposito conto di contabilità speciale n.5713, aperto presso la Banca D'Italia - Sezione di Milano, che presenta la necessaria disponibilità di cassa, capitolo 706;

2. di confermare i limiti massimi di spesa complessivamente riconoscibili per l'anno 2024 in favore dei comuni per il rimborso

degli oneri derivanti da assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile a supporto degli Uffici tecnici comunali interessati per le attività di ricostruzione susseguenti agli eventi sismici del maggio 2012, così come espressamente fissati ai Punti 2 e 3 della propria precedente ordinanza 8 luglio 2024, n.941;

3. di confermare, altresì, qualora necessaria, la possibilità di ridistribuire a saldo le eventuali economie in favore di quei comuni che non fossero riusciti a rispettare il budget di spesa loro assegnato per l'anno 2024, pur sempre nei limiti massimi dello stanziamento fissato dalla legge n. 213/2023;

4. di incaricare il Soggetto attuatore di effettuare i rimborsi delle spese di cui trattasi, previa raccolta, presso i singoli comuni interessati, di copia degli atti inerenti i contratti di lavoro stipulati in attuazione dell'accordo stipulato e delle relative pezze giustificative di spesa utili al rimborso delle remunerazioni lorde, del rateo di tredicesima e degli oneri previdenziali ed assistenziali da questi anticipati per le suddette risorse di personale aggiuntivo;

5. di fissare, quali termini perentori per la rendicontazione delle spese sostenute e della relativa richiesta di rimborso al Commissario, a pena di decadenza dal diritto di rimborso, le seguenti scadenze:

- 15 novembre 2024 – per la rendicontazione del periodo 1° gennaio – 30 settembre 2024
- 15 febbraio 2025 – per la rendicontazione del periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2024;

6. di trasmettere il presente atto a tutti i Comuni interessati, nonché ad ANCI Lombardia;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post eventi sismici del maggio 2012;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n.33/2013, per quanto rispettivamente applicabile.

Il commissario delegato
Attilio Fontana